



ATTO N. 532/TER

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Relatore di maggioranza Consigliere Gianfranco Chiacchieroni
Relatore di minoranza Consigliere Raffaele Nevi
(Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno)
(Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno)

SUL


DISEGNO DI LEGGE

Recante il seguente titolo:

***“Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale
dell'Umbria”***

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 16 novembre 2011

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 16 novembre 2011



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 16 novembre c.m. ha esaminato l'atto n. 532/bis riassegnato dal Consiglio regionale per un nuovo esame con nota del 19 ottobre u.s..

Ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del Regolamento interno medesimo.

Inoltre, ha nominato quali relatori al Consiglio, per la maggioranza il sottoscritto e per la minoranza il Consigliere Nevi ed ha autorizzato lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Interno medesimo.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell’Umbria”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13 luglio 2011 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della II Commissione consiliare permanente ed in sede consultiva alla competenza della I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 532);

ATTESO che il disegno di legge medesimo così come emendato dalla Commissione è stato rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno; (ATTO N.532/BIS);

ATTESO altresì che il Consiglio regionale nella seduta del 18 ottobre 2011 ha deciso di rinviare nuovamente l’atto suddetto (ATTO N.532/BIS) all’esame della II Commissione;

ATTESO infine che la Commissione II nella seduta del 16 novembre 2011 ha riesaminato il disegno di legge medesimo ed ha apportato alcune modifiche;


VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione consiliare medesima illustrate oralmente ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento interno per la maggioranza dal Consigliere Gianfranco Chiacchieroni e per la minoranza dal Consigliere Raffaele Nevi (ATTO N. 532/TER);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;

*con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull’intera legge che ha
registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti
di astensione, espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA



- di approvare la legge regionale concernente: *"Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria"*, composta di n. 5 articoli nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Oggetto e finalità)	Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, promuove iniziative al fine di valorizzare il proprio territorio rurale e le risorse produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali, in coerenza con la strategia europea per lo sviluppo rurale e con la programmazione regionale.	1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, promuove iniziative al fine di valorizzare il proprio territorio rurale e le risorse produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali, in coerenza con la strategia europea per lo sviluppo rurale e con la programmazione regionale, con specifico riferimento a quella turistica.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente dalla Regione, da enti o agenzie regionali o società strumentali ovvero da enti pubblici, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.	2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente dalla Regione, da enti o agenzie regionali o società strumentali ovvero da enti pubblici, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 2.
Art. 2 (Programma annuale)	Art. 2 (Programmazione)
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale adotta un programma annuale che individua gli ambiti prioritari di intervento e le iniziative da realizzare, sulla base delle risorse disponibili di bilancio.	1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale adotta un piano triennale da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.
	2. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno approva il programma annuale che individua gli ambiti prioritari di intervento e le iniziative da realizzare, sulla base delle



	risorse disponibili di bilancio. Il programma approvato è trasmesso al Consiglio regionale.
2. Le iniziative inserite nel programma favoriscono anche lo sviluppo della comunicazione multimediale con l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	3. IDEM
3. Per le iniziative finanziate ai sensi della presente legge che dovessero configurarsi come aiuti alle imprese i relativi finanziamenti sono concessi in conformità con la normativa comunitaria che disciplina gli aiuti di importanza minore ("de minimis").	4. IDEM
Art. 3 (Norma finanziaria)	Art. 3 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 300.000,00 con imputazione all'unità previsionale di base 07.1.008 denominata "Promozione dei prodotti agroalimentari" (capitolo 3562 n.i.).	1. IDEM
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte come segue:	2. IDEM
a) quanto a euro 200.000,00, con le disponibilità dell'unità previsionale di base 15.1.003 (cap. 6080) del bilancio di previsione 2011;	a) IDEM
b) quanto a euro 100.000,00 con le disponibilità dell'unità previsionale di base 15.3.002 (cap. 9790) del bilancio di previsione 2011.	b) IDEM
3. La Giunta regionale, a norma dell'articolo 46 della vigente legge regionale di contabilità n. 13 del 28/2/2000, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.	3. IDEM
4. Per gli anni 2012 e successivi l'entità	4.



della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.	IDEM
	Art. 4 (Relazione annuale)
	1. La Giunta regionale prima della presentazione del piano di cui all'articolo 2, comma 2 e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, sull'efficacia della legge stessa ed in particolare sugli effetti prodotti nel valorizzare il territorio rurale regionale, le risorse produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali.
	Art. 5 (Norme di prima applicazione)
	1. Gli strumenti di programmazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono predisposti a partire dall'anno 2012.
	2. Per gli interventi riferibili all'anno 2011 la Giunta regionale approva un programma annuale stralcio.